

Sottomisura:

☐ 8.2 Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura ha lo scopo di favorire un uso plurimo del suolo, in parte agricolo ed in parte forestale, al fine di favorire una migliore connettività ecologica tra ecosistemi ecologicamente rilevanti grazie alla creazione di nuove aree boscate, o la realizzazione di elementi lineari e/o puntuali del paesaggio agrario, inseriti in aree agricole coltivate, con un conseguente incremento della biodiversità, contribuendo altresì alla estensivizzazione dell'uso agricolo del suolo.

La doppia funzione di uso agricolo ed uso forestale è assicurata da una presenza minima e massima di essenze arboree e/o arbustive. Gli impianti forestali possono avere anche una funzione di produzione di assortimenti legnosi, anche tramite ceduzione, (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi.

Le possibili tipologie di intervento, anche adottate contemporaneamente in uno stesso appezzamento, sono le seguenti:

- ☐ Creazione di piccole aree boscate;
- ☐ Realizzazione di sistemi lineari (filari e siepi);
- ☐ Piantumazione di piante isolate sparse;

Con la creazione del suddetto sistema agroforestale si avrà un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. Il sistema agroforestale deve essere costituito da un numero di piante appartenenti a specie arboree compreso tra un minimo di 50 piante / ettaro e un massimo di 100 piante / ettaro. Nell'impianto potrà essere previsto, oltre alle piante arboree, anche la presenza di piante arbustive che non potranno comunque superare il numero massimo di 200 piante / ettaro.

Il progetto di trasformazione della superficie agricola in agroforestale, indicherà la scelta delle specie arboree e/o arbustive ed il loro numero, sulla base dell'analisi delle condizioni pedoclimatiche ed ambientali locali, nonché della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno previsti nell'art. 23 del Reg. (CE) 1305/13 copre i seguenti elementi:

1. Copertura dei costi di impianto;
2. Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo di cinque anni.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

L'azione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- ☒ Programma quadro nazionale del settore forestale;
- ☒ Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);
- ☒ Legge regionale 6/2005;
- ☒ Prezzario ufficiale regionale imateria di lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta dell'organismo terzo "Commissione tecnica prezzari", formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali.). Per il costo a base di gara delle forniture devono svolgersi indagini di mercato, qualora la voce di costo non fosse presente nel Prezzario.

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- ☒ Comuni o loro associazioni, possessori della superficie interessata dall'impegno;
- ☒ Privati e loro associazioni possessori della superficie interessata dall'impegno.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65, 67 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013.

Finalità delle spese

- ☒ Trasformazione di terreni agricoli in terreni a duplice utilizzo agricolo/forestale al fine di ottenere una pluralità di vantaggi ecosistemici, riconducibili: alla migliore protezione del suolo; al miglioramento della biodiversità naturale grazie alla diversificazione dei soprassuoli ed al sequestro del carbonio.

Spese ammissibili

Al paragrafo "Importi ed aliquote del sostegno" sono riportate le entità degli aiuti erogabili. Di seguito sono indicate le condizioni specifiche per il loro riconoscimento:

Costi di impianto

- ☒ Spese di acquisto del materiale di propagazione;
- ☒ spese necessarie direttamente legati alla messa dimora delle piante come la preparazione del terreno, le analisi del terreno, la preparazione e la protezione del terreno. La preparazione del terreno può comprendere, se del caso, anche il preliminare decespugliamento del terreno finalizzato a garantire l'assenza di spese per la prevenzione dei danni e la protezione delle piante (recinzioni e/o shelters contro il pascolo e la brucatura) e per la pacciamatura delle essenze arboree ed arbustive impiantate;

☒ Spese tecniche fino a un massimo del 10% dei costi sostenuti di cui ai punti precedenti. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Premio annuale di manutenzione

Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione è un pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie oggetto dell'intervento. Tale premio ha una durata di cinque anni ed è calcolato con riferimento ai seguenti interventi normalmente necessari per garantire l'efficacia dell'intervento di forestazione:

☒ spese per l'acquisto del materiale di propagazione e costi per i lavori di risarcimento delle fallanze (sostituzione delle piante fallite per il primo anno successivo all'impianto) che si rendono necessari per ripristinare la densità iniziale dell'impianto;

☒ interventi, adeguati alla tipologia del sistema agroforestale impiantato inerenti: potature, tagli, decespugliamento, falciature e interventi manutenzioni e altre operazioni colturali necessarie a garantire la permanenza dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno è allegato al programma nel documento della metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi ed è basato su ipotesi di costi standard, nel rispetto dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento 1303/2013.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

☒ Non è ammesso l'intervento in torbiere e zone umide. Su aree designate come siti Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono consentite solo attività di forestazione coerenti con gli obiettivi gestionali del sito indicati nei relativi piani di gestione o riportati nelle misure specifiche di conservazione;

☒ le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuato l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche";

☒ il sistema agroforestale deve essere costituito da un numero di piante appartenenti a specie arboree compreso tra un minimo di 50 piante / ettaro e un massimo di 100 piante / ettaro. Nell'impianto potrà essere previsto, oltre alle piante arboree, anche la presenza di piante arbustive che non potranno comunque superare il numero massimo di 200 piante / ettaro;

☒ il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'area oggetto di forestazione durante il periodo per il quale è corrisposto il premio per la manutenzione;

☒ la superficie minima interessata dall'intervento (sistema agroforestale nel suo complesso) deve essere di almeno 3 ettari accorpata, ridotta ad 1 ettaro nel caso di superfici incluse nella delimitazione di aree oggetto di accordi agro ambientali d'area;

☒ l'investimento non è ammissibile su superfici classificate come bosco.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri principali:

- impianti realizzati in superfici situate entro la delimitazione di aree oggetto di accordi agro ambientali d'area finalizzati ai seguenti obiettivi; a) prevenzione del rischio idrogeologico; b) tutela delle acque; c) prevenzione dell'erosione dei suoli; d) salvaguardia della biodiversità;
- impianti realizzati in aree ZVN;
- impianti realizzati in aree A e C1.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Aiuti all'impianto

Sono ammissibili i costi di impianto, quale importo dello stato finale dei lavori, nei limiti stabiliti dal prezzario regionale vigente per le opere forestali. Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate, o con lavori in economia effettuati dall'imprenditore (nel rispetto di quanto indicato all'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute. Le suddette spese riguarderanno esclusivamente gli interventi indicati al paragrafo "Spese ammissibili".

In ogni caso le spese effettivamente ammesse a finanziamento non potranno superare gli importi riportati nella tabella seguente (tabella 1 § 8.2.8.3.2.8.).

Per tali investimenti ammessi a finanziamento è concesso un aiuto in conto capitale con una intensità di aiuto del:

- 80% per tutte le tipologie di investimento.

Premio annuale di manutenzione

È concesso un premio annuale ad ettaro interessato dall'allestimento di un sistema agroforestale, per un periodo di 5 anni, a copertura dei costi di manutenzione, pari a **300 Euro ad ettaro** per tutte le tipologie di impianto.

Da comunicare ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

Tipologia di terreno oggetto di intervento	Costo massimo ammissibile
Impianti di sistemi agroforestali in aree agricole non abbandonate	3.100 (€/ettaro) (*)
Impianti di sistemi agroforestali in aree agricole abbandonate	4.600 (€/ettaro)

(*) 40% del costo di imboscamento di tipologia 1) di cui alla sottomisura 8.1.

Tab. 1 § 8.2.8.3.2.8. - Aiuti all'impianto: costo massimo per tipologia di terreno oggetto di intervento

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento), trasversali a tutte le misure del programma, saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18). Nello specifico, i rischi nell'attuazione della presente operazione sono collegati ai seguenti elementi di verifica principali:

- rispetto nell'utilizzo delle specie arboree e arbustive;
- rispetto nell'utilizzo di specie arboree ai sensi del D.lgs 386/2003;
- rispetto della superficie forestale a fine intervento;
- rispetto dell'obbligo di mantenere l'impianto durante il periodo del premio;
- rispetto della dimensione minima dell'impianto;
- rispetto delle superfici, delle tipologie di colture e degli impegni previsti per ogni singola;
- rispetto della normativa sugli appalti pubblici nel caso di beneficiari pubblici.

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Le azioni finalizzate a ridurre i rischi specifici insiti nell'attuazione della sotto-misura, classificati nelle tipologie R7 (Selezione del beneficiario) - R8 (Sistema Informativo) - R9 (Domanda di Pagamento), consistono in controlli amministrativi ed in loco da parte dell'Organismo Pagatore supportati dagli strumenti del SIGC nazionale (Sistema Integrato di Gestione e Controllo dell'Organismo Pagatore).

Per tali controlli si potranno effettuare verifiche amministrative e controlli in loco utilizzando la documentazione in possesso dell'Organismo pagatore e dell'AdG.

Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti.

Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici nel caso di beneficiari pubblici.

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura.

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda la determinazione delle operazioni di impianto e delle relative cure colturali ammissibili, realizzati ai sensi della presente sottomisura nel presente PSR si fa riferimento alle voci di costo unitarie contenute nel Prezzario Regionale dei lavori pubblici

Il Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici è redatto e proposto alla Giunta regionale da un organismo terzo, la Commissione tecnica prezzari, che è formata da rappresentanti statali, degli enti locali, delle associazioni di categoria, dei sindacati e degli ordini professionali. La Giunta regionale revisiona di norma annualmente il Prezzario, adottando le sue modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda invece i costi per la manutenzione annuale degli impianti, si fa riferimento ai calcoli effettuati nel documento della metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi, che sono basati su ipotesi di costi standard, nel rispetto dell'articolo 67, comma1, lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento 1303/2013..

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Il sistema agroforestale deve essere costituito da un numero di piante appartenenti a specie arboree compreso tra un minimo di 50 piante / ettaro e un massimo di 100 piante / ettaro. Nell'impianto potrà essere previsto, oltre alle piante arboree, anche la presenza di piante arbustive che non potranno comunque superare il numero massimo di 200 piante / ettaro.

Le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuato l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche". Possono essere effettuate soltanto piantagioni con specie autoctone adatte alle condizioni locali in relazione ai parametri stagionali e bioclimatici.

In particolare si riporta di seguito l'elenco delle specie utilizzabili come ricavato anche dalle indicazioni de "I Tipi forestali delle Marche"

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Come indicato nella parte relativa alla descrizione delle operazioni, la sottomisura svolge un importante ruolo nella tutela ambientale, culturale e paesaggistica del territorio in quanto mira a favorire un uso multifunzionale del suolo che sappia bilanciare la produzione agro-silvo-pastorale con la fornitura di beni e servizi ecosistemici. Le azioni e gli interventi agroforestali promuovono e migliorano la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse agricole e forestali (prodotti legnosi e non legnosi), attraverso l'estensivizzazione dell'attività agricola, la potenziale produzione di biomassa e il contributo alla tutela e conservazione della biodiversità. Contribuisce inoltre al sequestro del carbonio nel suolo e nei prodotti legnosi e alla difesa del suolo dai fenomeni erosivi e di smottamento.

In particolare viene favorita una migliore connettività ecologica tra ecosistemi ecologicamente rilevanti grazie alla creazione di nuove aree boscate, o la realizzazione di elementi lineari e/o puntuali del paesaggio agrario, inseriti in aree agricole coltivate, con un conseguente incremento della biodiversità, contribuendo altresì alla estensivizzazione dell'uso agricolo del suolo.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente